

# Scadenzario Fiscale

Settembre 2021



Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni

Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, compresi gli elenchi Intrastat, **che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo.**

Scadenze con data variabile

Nel corso del mese scade:

- il termine di presentazione all'ufficio Iva della **dichiarazione di inizio attività ovvero di variazione dei dati**, per i soggetti che hanno iniziato, modificato o cessato l'attività nel corso del mese di agosto. La scadenza è trenta giorni dalla data dell'evento;
- il termine di consegna della **certificazione dei compensi ai dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno** e che ne facciano richiesta anticipata. In questo caso la certificazione va rilasciata entro 12 giorni dalla richiesta, diversamente la Certificazione Unica è da consegnare entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- il termine di 30 giorni **per regolarizzare le infrazioni commesse nel versamento relativo al mese precedente** usufruendo della riduzione della sanzione a 1/10 del minimo (ravvedimento operoso).

In evidenza questo mese

## Contributo a Fondo Perduto "Alternativo" – Presentazione Istanza

Scade il termine per la presentazione della domanda per l'accesso al contributo a fondo perduto "alternativo", previsto dall'art. 1, commi 5-15, del Decreto Sostegni-bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73).

Si ricorda che tale contributo è previsto solamente per i soggetti che:

- hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019;
- hanno subito un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 pari ad almeno il 30%, rispetto al medesimo parametro calcolato sul periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.

Il modello deve essere presentato tramite la procedura web presente nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate oppure i canali telematici Entratel/Fisconline, ai sensi di quanto previsto dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 175776 del 2 luglio 2021.

6

### **Contributo a Fondo Perduto per le Locazioni Abitative – Presentazione Istanza**

Scade il termine per presentare l'istanza di accesso al contributo a fondo perduto per i locatori di immobili che hanno concesso una riduzione del canone di locazione al conduttore per i contratti in essere alla data del 29 ottobre 2020, a condizione che gli asset siano ubicati in comuni ad alta tensione abitativa e che costituiscano l'abitazione principale del locatario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9-*quater* del Decreto Ristori (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), introdotto in sede di conversione dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il contributo a fondo perduto per le locazioni abitative è pari al 50% dell'ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione dei canoni di locazione, entro il limite massimo di 1.200€ per singolo locatore.

L'istanza deve essere presentata tramite la procedura web presente nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato, secondo le regole precisate dal provv. AE n. 180139 del 6 luglio 2021.

10

### **Contributo a Fondo Perduto “Perequativo” – Presentazione Dichiarazione dei Redditi al fine dell'accesso al contributo**

Scade il termine per presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 per i soggetti che intendono accedere al contributo a fondo perduto “perequativo” (“a conguaglio”), spettante ai soggetti con ricavi o compensi nel 2019 inferiori a 10 milioni di euro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 16-26, del Decreto Sostegni-bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73).

In particolare, per accedere a tale contributo è necessario che i soggetti suddetti abbiano subito un peggioramento del risultato economico d'esercizio nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo precedente in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con un apposito Decreto del MEF (ancora non pubblicato).

15

### **Ripresa Versamenti Sospesi per i contribuenti interessati dagli ISA (compresi i forfetari)**

Per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario, scade il termine per effettuare i versamenti di imposte e contributi che scadevano nel periodo compreso tra il 30 giugno 2021 e il 31 agosto 2021, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, senza la maggiorazione dello 0,40%.

Si ricorda che tra gli adempimenti da riprendere vi è anche il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

In particolare, il termine di versamento per quest'ultimo adempimento originariamente previsto per il 30 giugno 2021, inizialmente prorogato al 20 luglio 2021 con il DPCM 28 giugno 2021, è stato poi ulteriormente prorogato in ultima istanza al 15 settembre 2021, in sede di conversione in Legge del Decreto Sostegni-bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in Legge 23 luglio 2021, n. 106).

---

### **Versamenti Sospesi dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità - Ripresa dei Versamenti per il restante 50% dell'importo dovuto – Versamento nona rata per il 2021**

16

Scade il termine per il versamento della nona rata per il 2021 relativa alla ripresa dei versamenti fiscali in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020, sospesi ai sensi delle disposizioni previste dal Decreto Cura Italia (DL n. 18 del 17 marzo 2020) e dal Decreto Liquidità (DL n. 23 dell'8 aprile 2020), nel caso in cui il contribuente abbia optato per la rateazione.

Si ricorda che il contribuente ha la facoltà di versare il restante 50% dell'importo dovuto, senza sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

---

### **IVA – Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche Trimestrali (LIPE)**

16

Scade il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre, riferite al periodo aprile-giugno (art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, introdotto nell'ordinamento dall'art. 4 del D.L. n. 193/2016; provv. AE n. 58793 del 27 marzo 2017).

---

### **Imposta di Bollo – Versamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche (se la somma degli importi dovuti per il I° e il II° trimestre del 2021 è maggiore di 250 €).**

30

Scade il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare 2021.

L'imposta di bollo è dovuta esclusivamente se la somma degli importi dovuti per il I° e il II° trimestre del 2021 è maggiore di 250 €, altrimenti il versamento è ulteriormente differito alla scadenza per il versamento dell'imposta di bollo relativa al III° trimestre dell'anno, ossia entro il 30 novembre 2021. La possibilità di fruire del differimento del termine di versamento dell'imposta di bollo è stata introdotta dall'art. 26 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. "Decreto Liquidità") ed i termini per il versamento sono stati modificati, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, dal Decreto del 4 dicembre 2020, le cui regole tecniche sono state poi definite dal Provv. AE n. 34958 del 4 febbraio 2021.

L'imposta di bollo può essere versata mediante il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA presente all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi" con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il Modello F24.

---

### **IRAP – Versamento Saldo 2019 e primo acconto 2020 per errata applicazione dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di stato erogati per Covid-19**

30

Scade il termine per effettuare il pagamento, senza sanzioni ed interessi, del saldo 2019 e del primo acconto 2020 dell'IRAP non versata per effetto dell'errata applicazione dell'esonero previsto dall'art. 24 del Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), ai sensi dell'art. 01 del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), introdotto in sede di conversione in Legge 21 maggio 2021, n. 69.

In particolare, l'esonero era previsto per i soggetti con ricavi conseguiti nel 2019 inferiori a 250 milioni di euro, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Comunicazione della Commissione UE del 19 marzo 2020, il cd. "Temporary Framework").

---

### **Versamenti Sospesi di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento – Ripresa dei versamenti relativi ai pagamenti scaduti tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021**

30

Scade il termine per l'effettuazione del versamento, in un'unica soluzione, dei pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale od operativa nei Comuni della prima Zona Rossa), relativi a tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della Riscossione, sospesi in ultima istanza fino al 31 agosto 2021 dal Decreto Lavoro (D.L. 30 giugno 2021, n. 99).

---

### **Versamenti Sospesi di definizione agevolata, rottamazione-ter e "saldo e stralcio" – Ripresa dei versamenti per la rata scaduta il 31 luglio 2020**

30

Scade il termine per effettuare il versamento della rata scaduta il 31 luglio 2020 con riferimento alle definizioni agevolate, alla rottamazione-ter e al "saldo e stralcio", senza incorrere nell'inefficacia della definizione agevolata, sospesi ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), i cui termini per gli adempimenti sono stati successivamente ridefiniti in sede di conversione in Legge del Decreto Sostegni-bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in Legge 23 luglio 2021, n. 106).

---

### **Credito d'imposta Pubblicità – Comunicazione**

30

Scade il termine per la presentazione in via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della comunicazione relativa agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, effettuati o da effettuare nell'anno in corso 2021.

Restano valide le comunicazioni già presentate nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 marzo 2021 ai fini dell'accesso al credito d'imposta in esame del 50% sugli investimenti pubblicitari suddetti complessivamente effettuati.

---

### **Servizio di consultazione delle fatture elettroniche – Eventuale Adesione**

30

Per i soggetti passivi Iva, o i loro eventuali intermediari delegati, e i consumatori finali scade il termine per aderire, a propria discrezione, al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, sottoscrivendo un apposito accordo di servizio con l'Agenzia delle Entrate.

L'adesione va effettuata per i soggetti passivi IVA sul portale "Fatture e corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle Entrate, mentre per i consumatori finali nella propria area riservata in Fisconline. Si segnala che il termine, più volte prorogato, è stato differito in ultima istanza al 30 settembre 2021 dal provvedimento AE n. 17289 del 30 giugno 2021.

---

## Le altre scadenze del mese

---

15

### **IVA – Emissione e registrazione di fatture**

Scade il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documenti di trasporto e alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente, nei confronti del medesimo soggetto (art. 21, D.P.R. 633/72 come modificato dalla L. 228/2012). La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

---

15

### **IVA – Annotazione del documento riepilogativo**

Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese precedente.

---

15

### **IVA – Intracee – Fatture per acquisti comunitari**

Scade il termine per la registrazione delle fatture per acquisti da Paesi Cee ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese (art. 47, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012).

---

15

### **IVA – Intracee – Fatture per cessioni intracomunitarie**

Scade il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Le fatture devono essere registrate con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni (artt. 46 e 47, D.L. 331/93 come modificati dalla L. 228/2012).

---

15

### **IVA – Intracee – Autofattura per mancato ricevimento della fattura dal fornitore comunitario**

Scade il termine per l'autofatturazione nel caso di acquisti di beni da altro Paese Cee intervenuti nel mese di giugno, per i quali non sia giunta la fattura del fornitore comunitario entro agosto (art. 46, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012). La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di agosto.

---

16

### **Accise – Versamento**

Scade il termine di versamento delle accise sui prodotti energetici diversi dal metano immessi in consumo nel mese di agosto.

---

16

### **IVA – Liquidazione mensile – Versamento**

Scade il termine entro cui i soggetti Iva devono effettuare la liquidazione mensile dell'Iva dovuta per il mese di agosto. Entro lo stesso termine, deve essere effettuato il versamento, se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti il versamento va effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

**IVA – Imposta risultante dalla dichiarazione annuale – Versamento settima rata**

Per i contribuenti che versano a rate il Saldo IVA 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, scade il termine per il versamento della settima rata con applicazione degli interessi.

**IVA – Contribuenti mensili con contabilità affidata a terzi**

I contribuenti Iva mensili, che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. 100/98, devono effettuare il versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente in base alle registrazioni del secondo mese precedente.

**Versamento unico – Scade il termine entro cui:**

- *i sostituti di imposta devono versare con modalità telematiche (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) le ritenute su:*
  - retribuzioni di lavoro dipendente o compensi ad esse assimilati (compresi i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi) corrisposti nel mese precedente;
  - compensi di lavoro autonomo pagati nel mese precedente;
  - cedole obbligazionarie scadute nel mese precedente, anche se non pagate;
  - provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio pagate nel mese precedente;
  - premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
  - interessi pagati nel mese precedente a residenti all'estero ovvero a soggetti diversi dalle imprese;
- *i sostituti di imposta devono versare telematicamente (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) alla Regione di competenza con il cod. trib. 3802:*
  - la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di agosto dell'addizionale regionale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
  - per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l'addizionale regionale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2020 in un'unica soluzione, nonché l'addizionale regionale all'Irpef sui redditi 2021 risultante dal conguaglio effettuato nel mese di agosto.

La Regione di competenza è individuata con riferimento al domicilio fiscale del dipendente al 1° gennaio 2020 per l'addizionale relativa all'anno 2020 e con riferimento al domicilio fiscale del dipendente alla data di cessazione del rapporto per l'addizionale relativa all'anno 2021.

- *i sostituti d'imposta devono versare telematicamente (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) ai Comuni di competenza (D.M. 5 ottobre 2007 e Ris. Ag. Entrate 12 dicembre 2007, n. 368/E) con i cod. trib. 3848 (saldo) e 3847 (acconto):*
  - la rata relativa al saldo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta per il 2020 trattenuta dalla retribuzione corrisposta in agosto e calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
  - la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di agosto dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2021;
  - per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l'addizionale comunale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2020 in un'unica soluzione, nonché l'addizionale comunale all'Irpef sui redditi 2021 risultante dal conguaglio in corso d'anno effettuato nel mese di agosto.

Il Comune di competenza coincide con quello del domicilio fiscale del dipendente al 1° gennaio 2020 per l'addizionale relativa al 2020 e al 1° gennaio 2021 per quella relativa al 2021.

#### **IVA – Intrastat mensile**

25

Scade il termine per la presentazione agli uffici doganali, esclusivamente per via telematica, degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente (contribuenti mensili).

#### **IVA – Editori**

30

Gli editori devono procedere all'annotazione negli appositi registri delle indicazioni previste dal D.M. 9 aprile 1993 relative al mese precedente.

#### **IVA – Enti non commerciali – Acquisti intracomunitari**

30

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione e il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente (art. 49, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012).

#### **IVA – Fatturazioni e registrazioni**

30

Scade il termine di fatturazione e registrazione per le operazioni effettuate nel mese di agosto tramite filiali o sedi secondarie, contratti estimatori e altre operazioni di cui al D.M. 18 novembre 1976, e il termine di fatturazione delle operazioni con prezzo determinato nel mese di agosto ai sensi del D.M. 15 novembre 1975.

#### **IVA – Agenzie di viaggio**

30

Scade il termine per l'annotazione dei corrispettivi relativi al mese precedente ai sensi del D.M. 30 luglio 1999 n. 340.

#### **IRES e IRAP – Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare – Acconto**

30

Per le società di capitali per le quali il mese di settembre è l'undicesimo mese dell'esercizio sociale, scade il termine per il pagamento della seconda o unica rata di acconto Ires e Irap.

## Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334, e-mail [fisc@assolombarda.it](mailto:fisc@assolombarda.it)